

DECRETO 26 maggio 2009: Dichiarazione di fuori corso dei foglietti bollati per cambiali con l'indicazione dell'imposta assolta e delle marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro.

(Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009) - **In vigore dal 5 dicembre 2009**

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituito dall'articolo 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 4 dello stesso decreto n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari convenzionati;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

Visto, in particolare, l'articolo 1-bis dello stesso decreto-legge n. 350 del 2001, il quale ha dettato misure in materia di valori bollati nella fase di introduzione dell'euro;

Visto il decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, adottato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 350 del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2002, recante modalita' di attuazione della conversione dei valori bollati e relative forme di controllo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2003, con il quale, all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono stati dichiarati fuori corso i foglietti bollati per cambiali con valore espresso in lire;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005, con il quale sono state approvate le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari convenzionati;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007, con il quale sono stati dichiarati fuori corso i valori bollati con valore espresso in lire, lire-euro ed euro, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e delle marche da bollo per cambiali;

Considerato che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

entrate 29 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e' stato istituito, in luogo dei 51 diversi tagli di foglietti bollati per cambiali attualmente in corso, un nuovo foglietto bollato per cambiali privo dell'impressione del valore e sul quale sara' apposto il contrassegno rilasciato dagli intermediari convenzionati, attestante il pagamento dell'imposta dovuta;

Considerato che, per effetto dell'articolo 1, commi 80 e 1364, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i valori bollati non costituiscono piu' un modo di pagamento dell'imposta di bollo;

Rilevata la necessita', segnalata dall'Agenzia delle entrate con nota n. 2008/148409 del 30 ottobre 2008, di dichiarare fuori corso i foglietti bollati per cambiali recanti l'importo dell'imposta assoluta in lire-euro ed euro e le marche da bollo per cambiali, il cui importo e' espresso in lire, lire-euro ed euro, e di stabilire una data di decorrenza che consenta lo smaltimento di scorte o di esemplari posseduti da amministrazioni, enti e privati;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono dichiarati fuori corso, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i foglietti bollati per cambiali recanti l'importo dell'imposta assoluta in lire-euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore e' espresso in lire, in lire-euro e in euro.

2. Le procedure di distruzione dei predetti valori bollati, non ancora distribuiti ai rivenditori secondari, possono essere avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il Ministro :
Tremonti